

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA, E L'ASSOCIAZIONE "PERLAR, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA CURA DEL PARCO PESCHETO E DEL BOSCO CORSICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI MOMENTI DI INCONTRO E SOCIALIZZAZIONE DEI GIOVANI E DELLE GIOVANI.

TRA

il **Comune di Brescia** (di seguito "Ente"), nella persona del dott. Giorgio Paolini, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con Università, Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177 e dal Responsabile del Settore Verde Urbano e Territoriale dott. Graziano Lazzaroni domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia via Marconi n. 12, 25128 Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

l'**Associazione "Perlar, Organizzazione di Volontariato"** - C.F.:

E

L'associazione "Perlar, Organizzazione di Volontariato", - nella persona del Sig. Lorenzo Donatini, in qualità di Rappresentante Legale, con sede in Brescia, via C. Cattaneo n. 36, 25121 Codice fiscale e Partita I.V.A: 98193350174, iscrizione R.U.N.T.S. n. 419 del 07/11/2022;

PREMESSO:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione

- dell'Amministrazione comunale;
- che, con nota P.G. n.66855 del 13.2.2026, l'associazione "PERLAR Organizzazione di Volontariato", ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata al proseguimento delle azioni intraprese con il patto di collaborazione Rep. n. 142 del 25.11.2024, concluso il 30.11.2025;
 - che la proposta ha come oggetto sia la cura e la riqualificazione del parco Pescheto, sito in via Lamarmora, anche mediante la realizzazione di iniziative finalizzate a migliorare attraverso la creazione di momenti di incontro e socializzazione, le capacità inclusive dei giovani e delle giovani, sia l'attivazione di un'azione di supporto all'educativa di strada nell'ambito del giardino Bosco Corsica, contiguo al parco succitato;
 - che i soggetti proponenti sopra citati possono identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
 - che il progetto sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, obiettivi ed azioni del patto di collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia e "Perlar Associazione di Volontariato O.D.V.", costituiti dai soggetti sopra indicati, ai fini sia della riqualificazione e cura del Parco Pescheto in particolar modo nella zona tra via Corsica e via Lamarmora, adiacente al bocciodromo, in continuazione con le finalità e le azioni del patto di collaborazione avviato nel 2025 e concluso il 30.11.2025, sia dell'attività di supporto all'educativa di strada nell'ambito del giardino Bosco Corsica, sito in prossimità del parco succitato.
2. In particolare, nell'ambito del parco Pescheto, oggetto del presente patto, è prevista, a cura dell'Associazione sopra citata, la predisposizione di attività di cura e manutenzione di beni comuni urbani anche mediante la realizzazione di progetti e attività condivise, allo scopo di promuovere l'inclusione sociale dei giovani e delle giovani che a vario titolo vivono i luoghi del Parco. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da

condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie.

3. Nell'ambito del giardino Bosco Corsica, obiettivo del presente patto è quello di supportare il lavoro di educativa di strada che l'equipe del progetto DesTEENazione avvierà, partendo dal servizio di mappatura precedentemente effettuato dall'associazione Perlar a seguito di affidamento del servizio da parte dell'Amministrazione comunale.
4. L'elenco delle attività sopra indicate potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte dei soggetti Attuatori.

Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata annuale.
2. È onere del soggetto Attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, il soggetto Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni di cui i soggetti attuatori hanno dichiarato di avvalersi.
6. Parimenti il soggetto Attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il soggetto Attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico

riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 3, lettera c).

8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni - diverse e ulteriori rispetto a quella già considerata in premessa - deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
- a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 - Modalità di azione, reciproci compiti e impegni

- 1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione.
- 2. All'interno del Parco Pescheto, in continuità con il patto di collaborazione concluso il 30.11.2025, l'Associazione (soggetto Attuatore) si impegna a realizzare azioni di cura e manutenzione che consisteranno nelle seguenti attività, riportate a titolo esemplificativo:
 - a) Creazione di laboratori educativi di comunità, momenti di festa, mercatini dedicati al riuso e al riciclo e interventi sia per coinvolgere positivamente i ragazzi e le ragazze che fruiscono a vario titolo del parco, sia per incentivare un'apolitica di sostenibilità ambientale rivolta all'attività nella sua interezza;
 - b) Potenziamento dell'inclusività del Pescheto mediante piccoli interventi di pulizia dell'area del parco, in relazione allo svolgimento delle feste e agli altri momenti di utilizzo del parco stesso. Tali attività non si sostituiscono al lavoro delle ditte che per conto del Comune di Brescia si occupano della manutenzione ordinaria del verde e della pulizia dell'area, ma costituiscono attività complementare e migliorativa;
 - c) Eventuali altre attività analoghe che saranno progettate dall'Associazione e che la stessa, prima della sua attuazione, renderà note ai settori di riferimento del Comune, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle stesse

- d) Raccordo con le azioni poste in essere nel quartiere adiacente al Parco, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano e Sostenibile (S.U.S.), promosso e finanziato da regione Lombardia, rapportandosi con la cabina di regia e coordinandosi con le realtà che stanno già operando sul territorio, in modo che, nella costante relazione con esse, si abbia una migliore risposta ai bisogni che potranno emergere, connessi alla gestione della fascia adolescenziale e giovanile degli utenti.
3. Nell'ambito del giardino Bosco Corsica il soggetto Attuatore si impegna a fungere da raccordo funzionale con il lavoro di educativa di strada che l'equipe del progetto DesTEENazione avvierà, sulla scorta delle indicazioni emerse dal lavoro di mappatura del contesto sociale predisposta nel 2025 su affidamento dell'amministrazione comunale all'associazione in premessa indicata.
4. Coinvolgimento del Consiglio di Quartiere competente per l'area in cui insistono i Parchi individuati e degli eventuali stakeholder presenti sul territorio per la realizzazione delle attività raccordandosi con le azioni poste in essere nel quartiere adiacente al Parco.
5. In ottemperanza al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", l'associazione si impegna inoltre:
- a) a eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;
 - b) a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
 - c) a utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili oggetto di intervento, oltreché il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza;
 - d) ad avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
 - e) ad individuare le persone da coinvolgere nel progetto e che svolgeranno le attività in accordo con il Comune di Brescia;
 - f) a finanziare i costi della manodopera di tali soggetti;
 - g) a fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 6, comma 2, del presente Patto.

6. L'Ente si impegna:

- a) a comunicare ai soggetti Attuatori gli ambiti di intervento che saranno oggetto delle attività e le modalità realizzative, nonché a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività stesse;
- b) mettere a disposizione, per le sopra citate attività, gli spazi del Parco Pescheto, previa comunicazione, da parte dell'associazione, del calendario delle stesse e acquisizione di tutte le relative autorizzazioni;
- c) a riconoscere un rimborso spese pari a complessivi € 7.000,00 da erogare all'associazione "Perlar, Associazione di Volontariato" per il periodo a decorrere dalla sottoscrizione per la durata di un anno, per le attività connesse alla realizzazione delle finalità oggetto del presente patto, a seguito di specifica rendicontazione e presentazione della documentazione giustificativa della spesa;
- d) a supportare dal punto di vista logistico e tecnico l'Associazione anche mediante il coinvolgimento degli stakeholders territoriali, con particolare riguardo, rispetto al giardino Bosco Corsica, al Consiglio di Quartiere Don Bosco e all'equipe del progetto DeeTEENazione;
- e) a procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del Parco Pescheto e alla valutazione congiunta di interventi migliorativi finalizzati ad una più idonea fruizione degli spazi;
- f) a conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto previa comunicazione, da parte da parte dell'associazione, del calendario delle attività.

Art. 4 - Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, l'associazione individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore), ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 5 - Responsabilità, danni e garanzie

1. I soggetti Attuatori rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, i soggetti Attuatori, a propria cura e spese, dovranno presentare apposita copertura assicurativa

contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. Gli operatori individuati dai soggetti Attuatori sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. I soggetti Attuatori che prestano la propria attività di collaborazione sono da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
5. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

Art. 6 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Ogni 6 (sei) mesi i soggetti Attuatori dovranno produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività eseguite, suddivise per localizzazione e tipologia di intervento, con relativa rendicontazione contabile delle spese sostenute e richieste a rimborso.
3. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite dai soggetti Attuatori.

Art. 7 - Conclusione della collaborazione, diritti

Al termine degli interventi l'Associazione consegnerà un report riepilogativo delle attività eseguite a rendicontazione dei lavori eseguiti. Nel caso in cui l'Associazione o il Comune concludessero anticipatamente e di comune accordo il Patto di collaborazione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.

Art. 8 - Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Comunale di riferimento che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 10 - Oneri fiscali e di registrazione

Il presente patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642/1972 Allegato B.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 11 - Trattamento dei dati e informativa Privacy

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità nell'ambito del presente patto e della sua esecuzione, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it ;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SI.NET Servizi Informatici Srl, con sede a Milano in corso Magenta n. 46;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi

ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;

- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla

limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Brescia, lì.....

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore
Diritto allo Studio, Rapporti
con L'Università, Sport,
Politiche Giovanili e Pari
Opportunità

Dott. Giorgio Paolini

.....

Per l'Associazione

Presidente

.....

Il Responsabile del Settore
Verde Urbano e territoriale

Dott. Graziano Lazzaroni

.....